

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Marianna Garrone**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 15/2016 nei confronti di:

**la minore ===omissis===**

**SANDRO PALMETTI**

**TANYA PRIOLI**

\* \* \*

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, in data 30 giugno 2016, della segnalazione inoltrata a cura del Presidente di Giuria della manifestazione di cui *infra*, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti presunti comportamenti antisportivi avvenuti nel corso dei “*Campionati Italiani Pony Club 2016*”, tenutisi a Cervia (RA) presso il Nuovo Centro Ippico Cervese dal 22 al 26 giugno 2016.

In particolare, la segnalazione riguardava la fraudolenta sostituzione, avvenuta in data 23 giugno u.s., di una minore regolarmente iscritta al Campionato con la minore ===omissis===, non regolarmente iscritta alla manifestazione sportiva.

In tale data, infatti, la tesserata Prioli si presentava in segreteria, in rappresentanza del Circolo Ippico Marignano, per richiedere la sostituzione di una allieva del Circolo con un'altra allieva non iscritta al campionato, la sig.na ===omissis===. Pur tuttavia, all'atto della sostituzione, la segreteria verificava, da un lato, che la patente A rilasciata, solo due giorni prima, a favore della sig.na ===omissis===, non aveva maturato la necessaria anzianità per la partecipazione al concorso, dall'altro, che la documentazione integrativa comprovante l'anzianità della patente, già richiesta alla minore da parte dell'ufficio tesseramento della F.I.S.E. centrale, non era stata, seppur

sollecitata, ancora presentata. Detta documentazione veniva presentata dagli interessati nell'arco della giornata ma in ritardo rispetto all'inizio della categoria cui la minore avrebbe voluto partecipare e, pertanto, nonostante l'ampia disponibilità dimostrata, sia dalla segreteria del concorso, che dalla Giuria, non veniva consentito alla minore di gareggiare.

Pur tuttavia, la sig.ra ===omissis=== si presentava ugualmente in campo gara, sebbene utilizzando il nome e il copricapo di un'altra atleta, Giada. Alla richiesta rivolta alla minore di presentarsi alla giuria, quest'ultima si presentava ingenuamente con il suo vero nome, ===omissis===, per poi contraddirsi subito dopo facendo il nome di Giada. Verificata l'irregolarità, la minore veniva invitata ad uscire dal campo gara.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti, sia si Sandro Palmetti, nella qualità di istruttore della minore, sia nei confronti della minore ===omissis===, sia nei confronti di Tanya Prioli, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 16.07.2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti. Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva, in data 14 luglio 2016, una richiesta del signor Sandro Palmetti di differire il termine per assumere la pronuncia a causa di asseriti problemi di ricezione del precedente provvedimento; richiesta che questo G.S.N. riteneva utile accogliere al fine di consentire un'adeguata difesa agli interessati, differendo il termine per la pronuncia al 28 luglio 2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

In data 26 luglio perveniva, da parte del solo signor Sandro Palmetti, memoria difensiva con allegati, a firma del Presidente del Circolo Ippico Marignano.

\* \* \*

A prescindere dalla regolarità dell'autorizzazione a montare della sig.na ===omissis===, il comportamento assunto da quest'ultima e, ancor più grave, dalla tesserata Prioli, dato il ruolo da quest'ultima ricoperto, è senz'altro da censurare come gravemente lesivo dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Dalle relazioni del Presidente di Giuria, dei componenti della Giuria, nonché dello Steward preposto al campo prova, appare inconfutabile come, nella richiamata occasione, vi sia stata una dolosa sostituzione delle due minori da parte della tesserata Tanya Prioli (cfr. relazione dello steward nella parte in cui afferma che *“la concorrente ===omissis===, che non poteva gareggiare per i motivi suddetti, si è presentata col suo nome e non col nome che risultava nell'ordine di partenza e sul copricapo che **le aveva fatto indossare l'istruttore Tanya Prioli**”*), quest'ultima responsabile anche di aver cercato, nonostante la qualifica rivestita non glielo permettesse, di seguire direttamente le allieve in campo gara e in campo prova.

Lo scrivente G.S.N. ritiene, in conclusione, rilevante per l'ordinamento sportivo anche la posizione del tesserato Sandro Palmetti, sebbene non presente alla manifestazione richiamata, sia per essere quest'ultimo l'istruttore di riferimento della minore, sia per avere lo stesso delegato a partecipare al concorso in sua vece una persona priva della necessaria qualifica e, più grave, non rivelatasi adeguata al ruolo ricoperto.

Infatti, nonostante l'asserito impedimento che non ha permesso all'istruttore di partecipare personalmente al concorso, a causa del ricovero del fratello, di cui peraltro non viene prodotto alcun certificato, il signor Sandro Palmetti avrebbe potuto organizzare

meglio la sua assenza, delegando persona con le necessarie qualifiche tecniche, come peraltro poi ha fatto, a evento già avvenuto, tardivamente.

Peraltro, i tempi del ricovero del fratello, avvenuto dall'11 al 28 giugno 2016, così come hanno permesso al ricoverato stesso di effettuare a suo nome, in data 13 giugno, le iscrizioni al concorso, avrebbero di contro permesso al signor Sandro Palmetti di predisporre idonea delega. Salvo la sussistenza dei richiamati profili disciplinari in capo al signor Sandro Palmetti, questo G.S.N. non ritiene, tuttavia, responsabile quest'ultimo anche dell'evento di sostituzione delle minori poi avvenuto in sua assenza.

I fatti addebitati ai tesserati ===omissis===, Sandro Palmetti e Tanya Prioli, pertanto, sono rilevanti per l'ordinamento sportivo, concretando una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva.

IL GSN tiene in ogni caso conto di come, da una parte, per quanto consta, non risultino precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico della tesserata Prioli e della minore ===omissis===, dall'altra della giovane età di quest'ultima.

#### **PQM**

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga:

- alla minore ===omissis=== la sanzione della censura di cui all'art. 6 lettera b) del Regolamento di Giustizia in allora vigente;
- al tesserato **SANDRO PALMETTI** la sanzione dell'ammenda di euro 300,00 (trecento/00) di cui all'art. 6 lettera d) del Regolamento di Giustizia in allora vigente;
- alla tesserata **TANYA PRIOLI** la sanzione della sospensione di mesi tre da ogni carica e/o incarico federale e sociale e dell'ammenda di euro 300,00 (trecento/00) di cui all'art. 6 lettere d) e f) del Regolamento di Giustizia in allora vigente.

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione  
del presente provvedimento.

Roma, li 28 luglio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Marianna Garrone